

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 137 DEL 07/03/2019

Pratica n. **30389** del 6/3/2019

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		ACB
<b>CODICE CRAM</b>	DG 007 01 7F	<b>Obiettivo Funzione:</b> B01GEN

<b>OGGETTO</b>	affidamento in comodato d'uso, ai fini della custodia non onerosa, del piazzale dello stabilimento enologico Feronia, di proprietà ARSIAL, al Comune di Capena. Proroga al 30.06.2019
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

*Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

ESTENSORE Arch. Fabrizio Limiti	ISTRUTTORE P.L.	DIRIGENTE DI AREA Dott. Stefano Sbaffi
_____	_____	_____
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (nome cognome)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

**Il Direttore Generale** \_\_\_\_\_

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>137</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>07/03/2019</u>

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 137 DEL 07/03/2019

**OGGETTO:** affidamento in comodato d'uso, ai fini della custodia non onerosa, del piazzale dello stabilimento enologico Feronia, di proprietà ARSIAL, al Comune di Capena. Proroga al 30.06.2019

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 Novembre 2018, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014;
- VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- ATTESO che ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL n. 10 gennaio 1995 n. 2 e s.m.i., i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, nonché quelli acquisiti o realizzati nell'ambito della propria missione, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia, per alcuni dei quali, non sussistendo immediate prospettive di utilizzo diretto da parte dell'Agenzia, si ritiene opportuno, nelle more dell'iter procedurale della dismissione, di affidarne la custodia a soggetti pubblici o privati i quali rendendosi disponibili ne garantiscono la conservazione e l'integrità patrimoniale da eventuali abusi, esonerando, nel contempo, l'Agenzia da responsabilità civili e penali che possano scaturire da eventuali abusi perpetrati a danno del patrimonio dell'Agenzia;
- ATTESO che nel descritto patrimonio immobiliare dell'Agenzia è ricompreso, tra l'altro, lo Stabilimento Enologico "Feronia" sito in Comune di Capena, identificato al foglio 12 di detto comune, con la particella 11 - ENTE URBANO, costituente il piazzale con superficie di ha 1.81.37 e part. 11/sub 501, costituita da fabbricato per la lavorazione, vinificazione e stoccaggio prodotti, casa del guardiano, la pesa e la cabina elettrica, i quali trovasi inutilizzati e in stato di abbandono da molto tempo;
- ATTESO che l'Agenzia con atto di affidamento in comodato, ai fini della custodia non onerosa, Rep. n. 6 del 1/2/2018, in adempimento alla propria determinazione direttoriale n. 265

del 6/6/2016, ebbe ad affidare, per le motivazioni ivi contenute, al comune di Capena per la durata di mesi sei (6) l'uso del piazzale esterno del descritto complesso enologico, al fine di consentire allo stesso comune i lavori di ristrutturazione del proprio impianto denominato "EcoCentro comunale";

ATTESO che l'uso del piazzale è limitato e finalizzato ad ospitare il conferimento dei soli rifiuti oggetto di raccolta differenziata, dandone contestuali ed adeguate garanzie di controllo sulle tipologie dei rifiuti conferiti, cautelati, tra l'altro, da adeguati controlli e sorveglianze;

CONSIDERATO che con determinazione n. 404 del 03.08.2018 si autorizzava la proroga "dell'Atto di affidamento in comodato d'uso ai fini della custodia non onerosa" a repertorio Arisial n. 42 del 03.08.2018, già affidato con contratto 6/2018;

VISTA l'ulteriore richiesta di proroga dell'Atto di cui al punto precedente, trasmessa ad ARSIAL per mail dal Comune di Capena, in persona dell'arch. Di Giambattista, in qualità di responsabile dell'ufficio LL.PP. ambiente e manutenzioni del comune di Capena, circa l'utilizzo del piazzale fino al 30.06.2019, al fine di poter completare i lavori di ristrutturazione dell'isola ecologica;

RITENUTO OPPORTUNO per l'Amministrazione accogliere la richiesta di proroga del contratto di comodato fino alla data del 30.06.2019:

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Acquisti;

## D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

**DI PROROGARE** al Comune di Capena l'atto di affidamento in custodia/comodato d'uso non oneroso Rep. 6/2018 con scadenza il 30/6/2018, già oggetto di proroga al 31/12/2018 con atto Rep.42/2018, per l'uso del solo piazzale interno allo Stabilimento Enologico "Feronia" sito in Comune di Capena, identificato al foglio 12 con la particella 11, affinché come da precedente affidamento in custodia, sia utilizzato ad ospitare il conferimento dei soli rifiuti oggetto di raccolta differenziata, dandone contestuali ed adeguate garanzie di controllo sulle tipologie dei rifiuti conferiti, cautelati, tra l'altro, da adeguati controlli e sorveglianze;

**DI DEFINIRE** che il rinnovo del comodato d'uso in argomento, viene concesso ai medesimi patti, condizioni, vincoli ed obblighi dell'affidamento di comodato Rep. 6/2018, ed abbia durata, come richiesto dal comune di Capena, fino al 30.06.2019.

**DI APPROVARE** l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di comodato non oneroso da sottoscrivere con il promittente comodatario.

**DI DEMANDARE** all'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio ed Acquisti i successivi adempimenti amministrativi.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				X		X	
D. Lgs 33/2013	30				X		X	

Il Direttore Generale  
(dr. Stefano Sbaffi)

**PROROGA ATTO DI AFFIDAMENTO IN COMODATO,  
AI FINI DELLA CUSTODIA NON ONEROSA**

**TRA**

**L'Agazia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio**, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "Agazia", rappresentata dall'Amministratore Unico dr. Antonio Rosati, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014.

*"proprietaria"*

**E**

**Il Comune di Capena**, con sede legale in Piazza San Luca 1, 00060 CAPENA, P. IVA 01096141005, C.F. 02652400587, rappresentato nel presente atto dal Sindaco pro-tempore dell'Ente, Dott. Roberto Barbetti, nato a Capena il 02/02/1959, C.F. BRB RRT 59B02 B649Z.

*"affidatario"*

**P R E M E S S O**

- che nel patrimonio immobiliare dell'Agazia è ricompreso, tra l'altro, **Stabilimento Enologico sito in Comune di Capena**, identificato al foglio 12 con la particella 11 - ENTE URBANO, il piazzale con superficie di ha 1.81.37 e part. 11/sub 501 il complesso di fabbricati costituente lo Stabilimento, casa del guardiano, pesa e cabina elettrica, il tutto inutilizzato e in stato di abbandono;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 5/11/13, l'Agazia aveva approvato l'accordo predisposto con il Comune di Capena finalizzato al recupero ed alla valorizzazione del descritto complesso enologico, il tutto da formalizzarsi mediante atto di concessione, non onerosa, per la durata di anni quindici;
- che la concessione non onerosa di che trattasi, ai sensi del Regolamento Regionale 7/09, era ed è sottoposta all'obbligo delle finalità di pubblico interesse, per cui la medesima è rimasta sospesa in attesa di tali individuazioni;
- che con istanza, acquisita con prot. n. 3848/16, il Comune di Capena, per le motivazioni meglio esplicitate in detta nota, ha chiesto ad ARSIAL la disponibilità, per la sola durata dei lavori di ristrutturazione del proprio impianto denominato "Ecocentro comunale", di poter utilizzare porzione del piazzale interno del descritto Stabilimento enologico, finalizzato ad ospitare il conferimento dei soli rifiuti oggetto di raccolta differenziata, dandone contestuali ed adeguate garanzie di controllo sulle tipologie dei rifiuti conferiti, cautelati, tra l'altro, da adeguati controlli e sorveglianze;
- che per le esposte motivazioni, suffragate tra l'altro dall'assunzione di ogni onere e responsabilità da parte del Comune di Capena, l'Agazia, nel ritenersi esonerata e malleata da responsabilità connesse al presente Atto, con Determinazione direttoriale n. 265 del

6/6/16, formalizzato con contratto rep. 6/2018, ha autorizzato, con le modalità, vincoli e prescrizioni ivi descritti, l'affidamento in comodato non oneroso della descritta porzione di piazzale, la cui durata, non automaticamente rinnovabile, non sia superiore a mese sei.

- Che l'Agenzia, a seguito di richiesta da parte del comune di Capena di proroga del precedente contratto di comodato, con propria Determinazione dirigenziale n. 404 del 02/08/2018, in accoglimento della richiesta presentata, ha autorizzato la proroga, alle medesime condizioni e vincoli, di cui al precedente affidamento, fino alla data del 31/12/2018;
- **Che con ulteriore richiesta da parte del Comune di Capena di proroga del precedente contratto di comodato, con propria determinazione dirigenziale del ....., n. in accoglimento alla richiesta presentata, ha autorizzato la proroga, alle medesime condizioni e vincoli, di cui al precedente affidamento, fino al 30/06/2019**

## **TUTTO CIO' PREMESSO,**

**ARSIAL** concede la proroga in comodato, finalizzata alla custodia non onerosa, al Comune di Capena, come sopra rappresentato, per l'utilizzo di parte del piazzale allocato all'interno dello Stabilimentosito Enologico, di proprietà ARSIAL, sito in Comune di Capena, Via di Capena Km 11,00, il tutto censito al foglio 12 part. 11 e part. 11/sub. 501.

L'affidamento, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito del consentito utilizzo, il Comune di Capena si impegna a mantenere integro l'immobile affidato, eseguendo tutte le quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Eventuali attività esercitate volte alla tutela dell'immobile in argomento che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni questi, previo assenso dell'Agenzia, sono a totale carico dell'affidatario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

### **ART. 1 – premesse**

Tutte le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### **ART. 2 – durata dell'atto**

L'affidamento e l'utilizzo del terreno ARSIAL, **già autorizzato con contratto Rep. 6/2018, è prorogato fino al 30/06/2019**

### **ART. 3 – responsabilità dell'affidatario**

L'affidatario prende in consegna e si costituisce sorvegliante della porzione di piazzale data in affido per essere destinata al momentaneo stoccaggio dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata per essere successivamente e definitivamente smaltiti presso i deputati siti ecologici.

Egli esonera e malleva espressamente l'ARSIAL da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero essere causati da fatto doloso o colposo da parte dell'affidatario medesimo e/o da parte di terzi in genere.

ARSIAL dichiara che non intende partecipare alla gestione che l'affidatario esplicherà facendo uso delle porzioni di piazzale oggetto del presente atto.

La parte affidataria, inoltre, dichiara che ARSIAL è estranea ad ogni responsabilità connessa con la gestione del bene oggetto del presente contratto.

### **ART. 4 – obblighi ed oneri dell'affidatario**

L'affidatario è autorizzato all'utilizzo del bene affidato mediante opere ed interventi che non

modificano lo stato originario dell'immobile.

E' fatto obbligo all'affidatario tutelare ARSIAL e se medesimo mediante adeguate polizze assicurative a garanzia ed a copertura di eventuali danni a persone e cose che potrebbero verificarsi nel periodo della custodia, ivi compreso il conferimento, la momentanea permanenza e lo smaltimento dei rifiuti provenienti solamente da raccolta differenziata.

E' altresì fatto obbligo all'affidatario di agire con ogni mezzo consentito ai fini della salvaguardia dell'integrità del bene ARSIAL, provvedendo, ove lo ritenesse necessario, ad apporre recinzioni e/o altri accorgimenti atti a mettere in sicurezza i luoghi dati in affido, fermo restando che le spese sostenute dall'affidatario, a questo fine, rimarranno a suo esclusivo carico, così come a suo carico verranno imputate eventuali spese per il ripristino originario dei luoghi e, ove del caso, per il risarcimento di danni causati da tale attività.

Qualora ARSIAL, previo preavviso di trenta giorni, abbia la necessità di rientrare in possesso della porzione di piazzale o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali, l'affidatario si impegna alla restituzione di quanto avanzato dall'Agenzia nello stato di fatto in cui è stato affidato senza che al medesimo siano riconosciute eventuali migliorie apportate e non asportabili.

#### **ART. 5 - divieti**

E' fatto divieto assoluto porre in essere sul piazzale dato in affido, ovvero sull'intera area costituente lo Stabilimento Enologico, opere e/o manufatti. Ove esse concorrano alla salvaguardia del bene, ovvero esse consentano un parziale utilizzo dell'immobile con opere provvisorie e rimovibili, esse potranno essere consentite previo acquisizione del progetto e successivo formale consenso. E', altresì, fatto assoluto divieto dello stoccaggio, o anche il momentaneo deposito di materiali e rifiuti che siano incompatibili con la raccolta differenziata in quanto ritenuti pericolosi per la loro tossicità ed il loro livello di inquinamento.

#### **ART. 6 – indennità di custodia**

All'affidatario non sarà riconosciuta alcuna indennità per la salvaguardia del bene affidato.

#### **ART. 7 – diritto di prelazione**

Il presente atto di affidamento non darà alcun titolo e/o diritti per eventuali prelazioni in caso di vendita e/o di future concessioni.

#### **ART. 8 – revoca**

E' fatto divieto al conduttore di concedere in affitto o locazione, in tutto o in parte, di quanto dato in affidamento.

E' altresì vietato cedere comunque ad altri il godimento del bene in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, così come mutare, in tutto o in parte, la destinazione del piazzale.

Qualunque comportamento contrario da parte dell'affidatario comporterà l'immediata revoca dell'affidamento de quo.

#### **ART. 9 - sanzioni**

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza, naturale o anticipata, il custode/comodatario dovrà corrispondere ad ARSIAL una indennità giornaliera, per l'abusiva occupazione, pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Resta salvo il diritto della parte proprietaria di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo del bene.

#### **ART. 10 - risoluzione**

L'inadempienza da parte dell'affidatario di qualunque dei patti contenuti nei precedenti articoli, produrrà ipso iure la risoluzione del contratto stesso.

#### **ART. 11 - sostituzione e rappresentanza**

E' riservata ad ARSIAL la più ampia facoltà di farsi sostituire o rappresentare da altri Enti o Istituti nei diritti, poteri ed obblighi ad esso derivanti dal presente atto e nel relativo esercizio.

## **ART. 12 – registrazione e bolli**

Le spese di bollo e di registrazione conseguenti e susseguenti al presente atto sono a totale carico del custode/comodatario da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

## **ART. 13 – foro competente**

Per ogni controversia, in merito all'applicazione del presente atto di affidamento in custodia non onerosa, è competente il Foro di Roma.

ROMA lì

**L’AFFIDATARIO**

**ARSIAL**

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il custode dichiara di aver letto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente atto, per cui approva i medesimi e le clausole in essi contenute.

**L’AFFIDATARIO**